**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il Servizio ha per oggetto la gestione della struttura comunale “CANILE SANITARIO COMUNALE” e le attività che riguardano il ricovero, la custodia, la cura, il sostentamento dei cani ricoverati e della cura dei cani comunali reimmessi sul territorio comunale nonché la pulizia della struttura, come meglio specificato appresso.

All'interno della struttura, con ricettività massima di n. 6 (sei) cani, saranno ospitati tutti gli animali per cui sussiste l’obbligo di custodia da parte del Comune di San Michele Salentino, tenuto conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria, adoperandosi per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell’adozione con attività mirate.

Trattandosi poi di un canile sanitario, è indispensabile collaborare con il Servizio Veterinario della ASL BR nelle attività istituzionali ed extra-istituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi della Legge 281/1991 e della L. R. 02/2020, con particolare riguardo a ciò che concerne la collaborazione con i veterinari al momento degli interventi chirurgici, delle attività di microchippatura, ecc..

**Art. 2 Compiti del comando di Polizia Locale**

Nell'ambito dell'attività di gestione della struttura, il Comando di Polizia Locale dovrà occuparsi:

- dell'attività di coordinamento tecnico dell'attività tra i soggetti coinvolti;

- della rendicontazione e della gestione degli animali, a partire dalla fase dell'accalappiamento sino all’adozione alla reimmissione o al decesso dello stesso;

- dell'attività necessaria ai fini della reimmissione degli animali su territorio;

- del monitoraggio e controllo dell’attività e i rapporti con l’ASL e l’ACIR Puglia;

- della gestione dei pagamenti relativi delle attività poste in essere direttamente dall'Ufficio.

**Art. 3 Compiti dell'associazione di volontariato**

L'associazione dovrà:

**1.** accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione alimenti, acquisto prodotti per la pulizia del canile sanitario, fornitura di acqua ad uso alimentare, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, somministrazione cibo, toelettatura, assicurare l'intervento di un veterinario a carico della stessa associazione, se libero professionista, in caso di necessità, etc.);

**2.** garantire la pulizia giornaliera dei box e della struttura, compresi i locali destinati ad ufficio, ambulatorio o deposito, la disinfezione ambientale mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, nonché la manutenzione ordinaria (sfalcio dell’erba spontanea all’interno, piccoli lavori);

**3.** garantire la presenza in canile di almeno un volontario per 12 (dodici) ore settimanali e, a semplice richiesta dell'ufficio di PL, in caso di urgenza;

**4.** assicurare l'apertura del canile in caso di accalappiamenti necessari effettuati fuori dall'orario di presenza dell'operatore nella struttura, su richiesta dell'Ufficio di PL e di concerto con il medico ASL responsabile della struttura; per quanto concerne gli ingressi degli animali nel canile, è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare autorizzazione di ricovero rilasciata dell'Ufficio di Polizia Locale, previo parere del Servizio ASL, considerando il rapporto spazio-numerico della struttura in oggetto, sentito sempre e comunque il Servizio comunale interessato;

È tassativamente vietato accogliere a qualsiasi titolo animali provenienti da territorio differente da quello comunale, salvo stipula da parte del Comune di San Michele Salentino di convenzioni con altri enti per la gestione associata del servizio;

**5.** accudire i cani comunali reimmessi sul territorio fornendo loro anche la necessaria assistenza veterinaria se del caso;

**6.** attivare progetti per incentivare le adozioni, anche tramite progetti scolastici o giornate di educazione, perseguendo l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile sanitario ed il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato il numero dei cani presenti, se non per motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà del gestore;

**7.** curare la manutenzione ordinaria della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature presenti nella struttura del canile sanitario;

**8**. occuparsi della cura degli animali che, sterilizzati, verranno reimmessi sul territorio;

**9.** verificare, all’ingresso dei cani, la presenza del codice di riconoscimento (microchip) segnalando l’eventuale assenza al servizio veterinario competente. In caso di cani identificati, rapportarsi con l'ufficio di PL per la restituzione al legittimo proprietario.

**Resta inteso che ogni tipo di attività di cui innanzi (ingressi al pubblico per le adozioni, campagne di adozione e sensibilizzazione, ecc.) dovrà essere concordata con il medico veterinario dell’ASL responsabile della struttura e con l'Ufficio di PL.**

**Art. 4 – Durata della convenzione e rimborso spese**

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due), salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni due, a partire dalla data di sottoscrizione; per i servizi di cui all'art. 3, è stabilita l'erogazione di una somma massima di € 7.008,00, in ragione di anno, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ivi compresi tutti gli esborsi che l'associazione dovrà sostenere per la cura, custodia, acquisto medicinali, spese veterinarie di qualsiasi natura e pulizia del canile, con facoltà del responsabile del Settore Polizia Locale di anticipare una quota sulla maggiore somma alla stipula del presente atto al fine di consentire l'avvio ed il regolare funzionamento e svolgimento delle attività.

**Art. 5 – Modalità circa la cattura e chiusura dei cani randagi**

I cani catturati, esclusivamente a seguito di disposizioni dell'Ufficio di Polizia Locale, verranno introdotti in canile sanitario a cura del competente servizio veterinario ASL, tenuti sotto osservazione da parte del personale del Servizio Veterinario della A.S.L. fino a reimmissione sul territorio o ad eventuale affidamento a terzi.

**Art. 6 – Responsabilità**

In caso di danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio nell’ambito della struttura e delle aree di pertinenze, l'affidatario dovrà informare immediatamente il Comando di Polizia Locale, che provvederà ad adottare i provvedimenti che si renderanno necessari.

**Art. 8 – Controllo del Comune**

È riservato al Comune, nella specie al Comando di Polizia Locale, il potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all’interno del canile. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza preavviso alcuno, anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, che l’affidatario rispetti i termini della presente convenzione, collabori col Servizio ASL nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, che le attività siano svolte perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni.

**Art. 9 – Spese a carico del Comune**

Sono a carico del Comune:

- spese per la manutenzione straordinaria del Canile;

- spese per il conferimento delle carcasse dei cani deceduti mediante ditta autorizzata;

- le utenze e le spese di luce, di acqua, pozzette imof;

- fornitura cibo e acquisto dei medicinali secondo le disposizioni impartite dalla ASL (istituendo un registro di carico e scarico con annotazione giornaliera dell’uso dei farmaci);

- eventuali interventi straordinari che dovessero essere richiesti dalla ASL.

**Art. 10 – Modalità di erogazione dell'importo**

Il Comune, per lo svolgimento dei servizi che sono oggetto della presente convenzione, erogherà l'importo massimo di € 7.008,00 in ragione di anno, con facoltà di anticipazione di una quota parte alla stipula del presente atto al fine di consentire l'avvio del servizio ed il regolare funzionamento e svolgimento delle attività sempre nell'interesse precipuo degli animali di affezione di proprietà del Comune di San Michele Salentino.

**Art. 12 – Rendiconto**

In sede di richiesta di rimborso spese, l'associazione dovrà depositare rendiconto delle spese sostenute fino a quel momento sopportate.

**Art. 13 – Spese contrattuali**

La Convenzione da stipularsi tra le parti, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 non è soggetta a registrazione. Nel caso in cui la registrazione si rendesse necessaria, le spese sono a carico dell’Associazione.

**Art.14 - Foro competente**

Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole verranno deferite al Foro di Brindisi.

**Art.15 - Posizioni di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.